



**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO DIURNO DISABILI – CDD LISSONE**
Capitolato speciale d’oneri

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità..... | 2 |
| Art. 2 - Definizione del C.D.D. e riferimenti normativi..... | 2 |
| Art. 3 - Normativa di riferimento per la procedura di gara..... | 4 |
| Art. 4 - Obblighi del concessionario | 4 |
| Art. 5 - Servizi complementari e accessori..... | 5 |
| Art. 6 - Patrimonio immobiliare e mobiliare..... | 6 |
| Art. 7 - Manutenzioni ordinarie | 7 |
| Art. 8 - Manutenzioni straordinarie | 7 |
| Art. 9 - Personale da impiegare e standard SIDI..... | 8 |
| Art. 10 - Requisiti del personale e tutele..... | 10 |
| Art. 11 - Durata della concessione | 12 |
| Art. 12 - Importo a base di gara | 12 |
| Art. 13 - Tariffe | 12 |
| Art. 14 - Variazione straordinaria delle tariffe | 13 |
| Art. 15 - Competenze economiche del concedente | 13 |
| Art. 16 - Controlli e monitoraggio..... | 13 |
| Art. 17 - Durc irregolare | 14 |
| Art. 18 - Assicurazioni | 14 |
| Art. 19 - Cauzioni | 15 |
| Art. 20 - Subappalto | 15 |
| Art. 21 - Obbligo di riservatezza..... | 15 |
| Art. 22 - Risoluzione del contratto..... | 15 |
| Art. 23 - Penalità..... | 16 |
| Art. 24 - Revoca della concessione | 17 |
| Art. 25 - Spese di registrazione | 17 |
| Art. 26 - Foro competente..... | 17 |
| Art. 27 - Disposizioni finali..... | 18 |

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI – CDD LISSONE

Capitolato speciale d'oneri

Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità

Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di gestione del Centro Diurno per persone disabili di Lissone, la cui titolarità è in capo ai comuni del distretto di Carate Brianza.

Il Comune di Lissone, in qualità di proprietario della struttura sede del Centro Diurno Disabili (più avanti per brevità denominato CDD), nonché in qualità di Comune capofila per la gestione distrettuale associata del CDD, come da convenzione approvata dell'Assemblea dei Sindaci del 9/7/2012 e protocollo di intesa del 31/12/12 siglato con ASL Monza e Brianza e successivi atti, intende procedere alla concessione di tale servizio.

Sede del servizio sono i locali di via del Pioppo 9 a Lissone, annotati nel patrimonio comunale tra i beni indisponibili, completi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature specificate nello stato di consistenza allegato al presente capitolato.

Tale stato di consistenza (*all. 1 capitol.*) è costituito da:

- a) Descrizione dell'immobile destinate al Centro Diurno Disabili e relative planimetrie (*planimetria 1, planimetria 2, planimetria 3*);
- b) Elenco arredi, attrezzature e automezzi in dotazione al Centro Diurno Disabili e relative caratteristiche tecniche (*inventario beni mobili*).

La struttura è accreditata per n. 30 posti per l'assistenza diurna di persone in grave situazione di disabilità, con delibera ASL n. 636 del 4/11/2011.

Gli utenti al 30/04/2013 inseriti sono 26, di cui 15 maschi, 11 femmine, con un età variante dai 16 a 55 anni. L'inserimento per tutti è a tempo pieno.

| Classe di fragilità | n. utenti |
|---------------------|-----------|
| Classe 1 | 1 |
| Classe 2 | 6 |
| Classe 3 | 8 |
| Classe 4 | 6 |
| Classe 5 | 5 |

Tutte le incombenze relative alla gestione caratteristica delle attività e al mantenimento ordinario della struttura e delle pertinenze sono poste a totale carico del concessionario (nel seguito definito anche "ente gestore" o "gestore"), così come tutti gli adempimenti normativi in materia.

Rimane inteso che il concessionario sostituisce il Comune di Lissone nella cura e negli adempimenti connessi al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, e ciò a far data dal giorno della formale notifica dell'avvenuta aggiudicazione, salvo diverso avviso da parte del Comune.

Art. 2 - Definizione del C.D.D. e riferimenti normativi

Il Centro Diurno per persone Disabili è un'unità di offerta semiresidenziale per disabili all'interno del sistema socio-sanitario regionale, che accoglie giornalmente persone con gravi e gravissime disabilità, limitanti la possibilità di partecipare alle attività della vita quotidiana; tali persone necessitano di una continua e/o specifica assistenza e/o affiancamento nell'assolvimento delle attività della vita quotidiana e delle funzioni elementari.

In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, il CDD è aperto all'utenza per almeno 47 settimane l'anno e 35 ore settimanali, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,45.

Il CDD si configura come "struttura d'appoggio alla famiglia" in quanto consente a quest'ultima di mantenere il soggetto al suo interno.

Il CDD mira a sviluppare un percorso di crescita dell'individuo nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.

Ne consegue che tali centri offrono ai loro utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi educativi, socio-riabilitativi e socio-sanitari mirati e personalizzati di cui essi necessitano.

Per quanto riguarda gli standard gestionali e strutturali si fa riferimento a quanto previsto negli allegati A e B della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VII/18334 del 23 luglio 2004.

Si richiamano, altresì, le seguenti normative regionali:

- L.R. Lombardia n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";
- D.G.R. Lombardia n. 8496 del 26 novembre 2008 "Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie";
- D.G.R. Lombardia n. 7438 del 13 giugno 2008 "Individuazione delle unità di offerta socio sanitarie";
- D.G.R. Lombardia n. 18334 del 23 luglio 2004 "Definizione della nuova unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità";
- D.G.R. Lombardia n. 19874 del 16 dicembre 2004 "Prima definizione del sistema tariffario della Comunità alloggio Socio-Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle D.G.R. Lombardia n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004";
- D.G.R. Lombardia n. 399 del 5 agosto 2010 "Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, nelle RSD, nei CDI, nei CDD, nelle CSS e negli hospice";
- D.G.R. Lombardia n. 3540 del 30 maggio 2012 "Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo";
- D.G.R. Lombardia n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 "Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale";
- D.G.R. Lombardia n. 9/937 del 1 dicembre 2010 – "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2011".

Il CDD di Lissone fino al 31/7/2013 è gestito dall'ASL Monza e Brianza come da protocollo di intesa allegato agli atti di gara (*all. 2 capitol.*) e, comunque, fino alla conclusione della procedura di aggiudicazione, come da proroga in itinere. L'ASL garantisce la gestione del servizio in nome e per conto dei Comuni, tenendo in considerazione il piano di riassorbimento del personale dipendente ASL concordato e allegato al protocollo sopra citato.

Informazioni sulle strutture e sui servizi erogati sono riportate nel presente capitolato e negli atti di gara.

Art. 3 - Normativa di riferimento per la procedura di gara

La presente procedura è regolata dal disciplinare di gara, dal presente capitolato nonché dalle norme espressamente richiamate. In forza del principio della prevalenza funzionale e di quello della prevalenza economica, il rapporto contrattuale oggetto di gara si configura non come appalto bensì come concessione di servizi. Trova quindi applicazione l'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 in forza del quale non si applicano le disposizioni del Codice appalti, D.Lgs. n. 163/2006, salvo quelle espressamente richiamate nell'articolo stesso, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD.

In particolar modo l'ente gestore:

- assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell'accreditamento ai sensi della D.G.R. n. VII/18334/2004, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente capitolato;
- assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.);
- assume tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati e quindi anche l'eventuale responsabilità verso terzi;
- assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione all'associazione dei genitori presente nel Centro;
- assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività caratteristica del CDD, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura, salvo le migliorie proposte in sede di offerta qualità;
- assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell'immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria, e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna;
- subentra al Concedente nei contratti in essere. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:
 - volturazione e registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti;
 - esecuzione di lavori di adeguamento posti a carico del concessionario/locatario;
- assume titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del CDD, sia per quanto riguarda le rette a carico dell'utenza, sia per quanto riguarda la quota sanitaria di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc.. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all'utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro, fatto salvo quanto previsto nei singoli regolamenti comunali;
- assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore;

L'ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Lombardia e come meglio specificato nell'art. 9. Resta inteso che l'ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell'organico e nell'organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell'offerta qualità.

Relativamente alle utenze il concessionario provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze relative a riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati.

L'ente gestore garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività.

Art. 5 - Servizi complementari e accessori

A complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche del servizio, si annotano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti servizi accessori, i quali in sede di offerta debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:

a) Fornitura pasti

L'ente gestore provvede al servizio di ristorazione attraverso servizio di catering, con porzionatura/somministrazione di pasti e bevande secondo le esigenze individuali.

Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:

- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;
- l'equilibrio nutrizionale;
- l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie e con modalità di somministrazione e frazionamento delle porzioni (sminuzzamento e frullatura) delle porzioni stesse in funzione delle particolari patologie degli ospiti.

L'Ente gestore, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Comune di Lissone di avvalersi dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, avvalendosi del Cento cottura adiacente al CDD per la fornitura del pasto.

Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- modalità prevista di fornitura;
- qualità del pasto (con illustrazione delle tabelle dietetiche);
- varietà del menù.

Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta deve essere previamente autorizzata dal Comune di Lissone.

b) Pulizia e sanificazione degli ambienti

L'ente gestore provvede – direttamente o attraverso terzi – all'esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti costituenti il C.D.D..

Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne e devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie

straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, in occasione di eventi imprevedibili quali lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.

Possono essere utilizzate solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- modalità prevista di gestione dei servizi di pulizia (giornaliera) e sanificazione (almeno 2 volte l'anno);
- frequenza degli interventi;
- apparecchiature, prodotti e tecniche utilizzati.

Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta dovrà essere previamente autorizzata dal Comune di Lissone.

c) Servizio trasporti uscite di socializzazione

L'ente gestore provvede – direttamente, con l'ausilio dei mezzi concessi in comodato dall'ente e/o integrando con mezzi propri, o attraverso terzi – all'esecuzione del servizio di trasporto in riferimento allo svolgimento delle attività interne; i mezzi dovranno essere condotti dall'autista.

Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- mezzi a disposizione per la realizzazione di tale servizio;
- tipologia delle uscite socializzanti;
- modalità di esecuzione di tale tipo di servizio.

d) Soggiorni climatici: almeno due all'anno della durata totale di almeno 15 giorni.

Il Concessionario dovrà, comunque, proporre i seguenti servizi:

e) Trasporto da e per la struttura: il trasporto quotidiano degli utenti dai rispettivi domicili alla sede del CDD e viceversa, dovrà essere assicurato, alle famiglie che ne facciano richiesta, anche attraverso l'ausilio di convenzioni con soggetti terzi. I trasporti in questione dovranno essere effettuati nel rispetto degli orari di apertura del centro e dovranno essere condotti dall'autista;

L'organizzazione di ulteriori servizi o attività dovrà essere indicata nel progetto di gestione dei servizi accessori. L'attività dei servizi stessi è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'ente concedente.

Art. 6 - Patrimonio immobiliare e mobiliare

L'immobile è di proprietà del Comune di Lissone. Attualmente è stato concesso in locazione alla ASL di Monza e Brianza, con contratto del 3 dicembre 2010 – registrato in Monza il 21/12/2010 al n. 14421- per la durata di 6 anni prorogabili per altri 6. Il contratto di locazione in essere con ASL cesserà al momento dell'affidamento definitivo della concessione e sarà sostituito da un canone di concessione come definito dall'art. 15 del presente capitolato.

Per la descrizione della struttura si rimanda all'allegato (*all. 1 capitol.*) del presente capitolato.

Per quanto attiene al patrimonio mobiliare presente all'interno del CDD, si rimanda all'elenco arredi, attrezzature e automezzi di cui allo stato di consistenza (*inventario beni mobili*) al presente capitolato. Il Comune di Lissone cede in comodato d'uso gratuito gli arredi, le attrezzature e gli automezzi di cui al citato documento per tutta la durata della concessione.

I beni saranno presi in consegna dal Concessionario, previo inventario sottoscritto dalle parti e ricognizione sul loro stato di conservazione. E' facoltà del Concessionario non prendere in consegna i beni che ritenga non utili all'espletamento della concessione.

I beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:

- manutenzione, ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna,
- acquisto di ulteriori arredi, materiali, attrezzature e/o automezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio che diventeranno di proprietà comunale allo scadere della concessione
- eliminazione di beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili, previa comunicazione al Concedente.

Art. 7 - Manutenzioni ordinarie

L'ente gestore è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del C.D.D..

La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto.

In caso di inerzia del concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omissso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.

Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali evidenziate in planimetria sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:

- per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
- le opere di imbiancatura;
- l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc.);
- l'acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc...

Art. 8 - Manutenzioni straordinarie

Il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Lissone gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, fatto salvo il progetto di migliorie strutturali anche finalizzate al risparmio energetico oggetto di offerta qualità, sono a carico del Comune di Lissone. Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura

risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Comune può delegare la realizzazione di tali interventi all'ente gestore.

L'ente gestore ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione di suddetti interventi sia previamente approvata dal concedente.

Il Comune concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l'opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.

L'ente gestore provvede - in caso di specifico conferimento di mandato - all'esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

L'onere derivante dall'esecuzione delle suddette opere viene rifatturato al costo da parte dell'ente gestore al Comune concedente.

Il concessionario non potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Lissone in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

Art. 9 - Personale da impiegare e standard SIDI

La dotazione di personale del CDD deve essere conforme agli standard previsti dall'allegato A alla deliberazione n. 18334 del 23 luglio 2004 "Standard di assistenza prescritti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei CDD" ed alle normative regionali di riferimento. In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico.

Al 31/12/2012 il totale di ore annue dovute in base agli standard SIDI è pari a 15.714 (tabella 1) da confrontarsi con i dati del CDD di Lissone relativi allo stesso anno (tabella 2)

| numero ospiti adulti 28 presenza full-time e part-time ospiti | | | settimane apertura centro 47 5 gg settimana | | |
|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------|
| Standard SIDI | carico assistenziale min/sett per ospite | carico assistenziale min/gg per ospite | tot. giorni presenza | totale minuti annuali dovuti | totale ore annuali dovute |
| classe 1 | 1.300 | 260 | 52 | 13.520,00 | 225 |
| classe 2 | 1.100 | 220 | 1.202 | 264.440,00 | 4.407 |
| classe 3 | 900 | 180 | 1.816 | 326.880,00 | 5.448 |
| classe 4 | 750 | 150 | 1.043 | 156.450,00 | 2.608 |
| classe 5 | 600 | 120 | 1.513 | 181.560,00 | 3.026 |
| Totale | | | 5.626 | 942.850,00 | 15.714 |

Tabella 1

| | presenza figura professionale | ore lavorate nel 2012 | Standard SIDI |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| educatori/tecnici riabil./infermieri | SI | 19.416 | 7.857 |
| medici/psicologi/"altro" | SI | 1.918 | 4.714 |
| asa | SI | 9.063 | 3.143 |
| Totale | | 30.397 | 15.714 |

Tabella 2

Considerato che, come si evince dalla tabella sottostante (tabella 3), al 31/12/12 la media delle ore lavorate ad utente nell'anno di riferimento è pari a 1.085 ore, il concessionario in sede di offerta dovrà presentare un piano di razionalizzazione del personale attualmente destinato al servizio, raggiungendo l'obiettivo di riduzione del 30% della media del numero di ore lavorate ad utente, al termine degli otto anni di convenzione garantendo gradualità nella razionalizzazione, nonché valutazione sulle singole esigenze dell'utenza, anche rispetto alla distribuzione % delle figure professionali destinate al servizio.

| | media ore lavorate per utente (n. 28 utenti) | Standard SIDI | Obiettivo massimo degli otto anni di concessione |
|---------------|---|--------------------------|---|
| TOTALE | 1.085 | 561 | 835 |

Tabella 3

Si precisa che la composizione percentuale dello standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.

Oltre al personale che svolge funzioni di assistenza diretta agli ospiti del CDD è necessaria la presenza di una figura che svolga funzioni di coordinamento ed, eventualmente, di supervisione.

Il Responsabile/Coordinatore deve aver maturato esperienze professionali nei servizi per persone con disabilità oppure esperienze di coordinamento di servizi educativi, avere esperienza nella conduzione di gruppi, nella programmazione e nella gestione del budget.

Il Coordinatore predispone, in collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde delle verifiche dei programmi attuati. Mantiene il raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l'esterno (risorse del territorio quali volontariato, agenzie

educative, ecc.) e promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti.

E' responsabile della compilazione della scheda SIDI e della tenuta del fascicolo individuale per ogni ospite, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell'ospite o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI e alla definizione dei Progetti Individualizzati (secondo le indicazioni degli allegati B e C della D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004).

Cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti del comune capofila e della Regione Lombardia (con particolare riferimento a quanto previsto nell'allegato C della D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004).

Assolve le funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento del Centro. Si avvale, eventualmente, della consulenza specialistica di uno psicologo che svolge funzioni di supervisione nei confronti dell'équipe, conduce colloqui con gli ospiti del CDD, con i loro familiari e con i servizi sociali dei Comuni invianti, secondo le necessità rilevate. Il coordinatore svolge, altresì, interventi di formazione nei confronti degli operatori e dei volontari su tematiche specifiche.

Il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:

- Laurea in Scienze dell'Educazione o, comunque, titolo abilitante l'esercizio della professione di educatore professionale ai sensi del DPR 220/01 o titolo equipollente (decreto 27.07.2000 Ministero della sanità;
- esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di Servizi gestione di centri diurni disabili.

b) Educatori professionali, con i seguenti requisiti:

- diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in Scienze dell'Educazione con almeno due anni di esperienza lavorativa in centri diurni disabili o in servizi per disabili, oppure:
- altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Sociologia con almeno due anni di esperienza lavorativa in centri diurni disabili o in servizi per disabili.

c) Ausiliario Socio Assistenziale: deve essere in possesso dell'attestato di ausiliario socio assistenziale rilasciato dalla Regione con un'esperienza di almeno due anni in qualità di ASA in centri diurni disabili o in servizi per disabili.

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà essere trasmesso un elenco nominativo del personale impiegato corrispondente alle figure professionali, con relativi curricula indicati in sede di offerta. La mancata presentazione dell'elenco di cui sopra, con i contenuti precisati, costituisce violazione contrattuale sanzionabile ai sensi dell'art. 23 - "Penalità".

E' requisito preferenziale il possesso di patente di guida per i veicoli almeno di grado B.

È, altresì, preferibile un equilibrio di "genere" nel personale addetto al servizio.

Art. 10 - Requisiti del personale e tutele

La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del Concessionario. Ciò premesso, il Concessionario si impegna:

- ad impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;

- ad utilizzare personale capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l'espletamento dei compiti affidati;
- a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative) per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità garantendo quanto stabilito nel presente capitolato;
- a garantire, in analogia a quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. delle cooperative sociali, l'attuazione delle procedure previste in materia di cambio d'appalto relativamente al riassorbimento del personale, ciò al fine di garantire la continuità del servizio.
- a partecipare ad un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio e la Ditta appaltatrice uscente per valutare le modalità più idonee a garantire il livello occupazionale in essere, verificando la possibilità di procedere all'assunzione del personale della ditta cessante, in possesso dei titoli specifici;
- a consentire, in caso di cambio di gestione, al personale la conservazione del salario di anzianità maturato.

Il Concessionario produrrà, come stabilito dall'art. 9 "Personale da impiegare e standard SIDI", all'inizio della concessione l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa Inail. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata della Concessione. Qualora il Concessionario utilizzi personale non avente cittadinanza italiana o della UE dovranno inoltre essere indicati gli estremi del rilascio permesso di soggiorno per l'espletamento di attività lavorativa in Italia.

Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l'orario di lavoro.

E' fatto divieto al personale del Concessionario lo svolgimento in qualunque forma di attività privata a favore degli utenti del servizio sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro, tranne che per particolari progettazioni concordate con l'ente.

Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore s'impegna a porre in essere le più efficaci azioni al fine del contenimento del turn over del personale.

Art. 11 - Durata della concessione

La concessione in parola decorre dalla data di stipulazione e termina dopo otto anni, fatte salve le possibilità di rinnovi e proroghe previste dalla normativa vigente; l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a rinnovo della convenzione per un periodo di pari durata.

Il Concedente si impegna a garantire la prosecuzione del contratto e la conseguente continuità del servizio nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso qualora non si proceda a rinnovo della concessione. In caso di mancato rispetto della presente norma si applica la penale prevista all'Art. 22 - "Penalità".

Art. 12 - Importo a base di gara

Il valore presunto della concessione, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2021, è stimato in € 7.028.000,00.= (IVA compresa), di cui oneri di sicurezza totali, non soggetti a ribasso, pari ad € 7.000,00, dalla quale andrà detratta la quota di fondo sanitario nazionale; detto importo totale potrà variare il base al numero di utenti inseriti.

La gara sarà effettuata sul valore economico del costo del singolo utente (tariffa) che verrà applicata negli otto anni di concessione e che non potrà superare l'importo di € 250.000,00.= (IVA compresa). Le offerte potranno, quindi, essere solo al ribasso rispetto a tale importo a **pena di esclusione**.

Il calcolo dell'importo a base d'asta è stato effettuato applicando una riduzione progressiva del costo del personale negli otto anni di concessione fino all'incidenza totale del 30% per l'ultimo anno di concessione (rif. art. 9 capitolato speciale d'oneri), tenendo in considerazione una quota costante di incidenza dei costi fissi oggetto di possibile riduzione ai sensi del "Progetto gestionale" di cui all'art. 7 del disciplinare di gara.

Art. 13 - Tariffe

Il Concessionario è abilitato a svolgere per l'intera durata della concessione i servizi socio-sanitari e i servizi accessori e connessi per garantire la gestione del CDD. I proventi per l'attività di gestione sono costituiti dalle tariffe determinate dalla D.G.R. n. VII/19874 del 16/12/2004 e precisamente:

- a) tariffe per prestazioni rese remunerate della Regione Lombardia in applicazione della scheda SIDI;
- b) tariffe derivanti dalla compartecipazione dei Comuni, pari alla differenza fra la tariffa indicata e le entrate derivanti dalla quota sanitaria, con fatturazione mensile al Comune di residenza e al singolo utente, della quota di compartecipazione comunicata dal Comune, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza;
- c) fatturazione mensile dei servizi di trasporto e mensa al comune o al singolo utente in base a quanto verrà comunicato dall'ente, calcolati in base ai giorni di effettiva frequenza.

Vengono, comunque, fatti salvi i conguagli annuali, assoggettati all'approvazione del concedente, in seguito all'eventuale variazione dell'entità del contributo "quota sanitaria" o a fatti straordinari di gestione e di caratteristiche dell'utenza.

Il riconoscimento e il pagamento dei proventi avviene in base alle procedure previste dalla Regione Lombardia per le strutture accreditate.

L'entità della tariffa viene considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio economico stante l'interesse pubblico alla razionalizzazione ed al contenimento della quota di compartecipazione posta a carico dei comuni e delle famiglie a seguito dell'introduzione del regolamento distrettuale che disciplina la compartecipazione dell'utenza.

Art. 14 - Variazione straordinaria delle tariffe

Nell'ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni dettate dalla regione che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione l'ente gestore può richiedere al Comune di Lissone una variazione straordinaria delle rette. Il Comune concedente avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dal concessionario, a cadenza annuale.

Variazioni al ribasso delle quote di compartecipazione di comuni ed utenti potrebbero verificarsi per effetto di riduzione dei costi, variazioni incrementative dei contributi regionali sanitari, o per il verificarsi di sopravvenienze attive di qualsiasi genere (contributi straordinari, donazioni, ecc.). Tali variazioni al ribasso, mai connesse a riduzione degli standard di servizio, formano oggetto di valutazione da parte del Comune di Lissone con modalità analoghe a quelle stabilite per le variazioni incrementative delle rette.

Il gestore è tenuto a comunicare prontamente al concedente il verificarsi di situazioni che possono giustificare la riduzione delle rette, fatte salve le riduzioni già previste in fase di offerta. Il Comune ha – in ogni modo – facoltà di attivarsi autonomamente per acquisire tali informazioni e per promuovere la riduzione di rette all'utenza.

Art. 15 - Competenze economiche del concedente

In rapporto alla concessione del servizio e dell'uso della struttura, delle pertinenze e dei beni immobili, l'ente gestore corrisponde al Comune di Lissone un canone annuo omnicomprensivo pari a € 40.000,00.=. Il pagamento del canone avviene a cadenza semestrale posticipata a decorrere dalla data di inizio della concessione.

L'importo annuo del canone di concessione verrà aggiornato annualmente sulla base dell'intera variazione dell'indice Istat FOI del mese di dicembre dell'anno precedente.

Art. 16 - Controlli e monitoraggio

Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti alla ASL in tema di accreditamento, il comune capofila, anche attraverso l'eventuale istituzione di commissioni di controllo, si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune: sopralluoghi, ispezioni, anche con personale esterno debitamente autorizzato, e/o richieste scritte, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l'attività del Concessionario, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.

Il Concessionario entro il 30/11 dovrà presentare il contro preventivo per l'anno successivo ed entro il 30/03 dovrà presentare un rendiconto economico della gestione correlata dalla relazione gestionale.

In particolare il Comune di Lissone svolge le seguenti funzioni:

- verifica la realizzazione dei programmi operativi presentati dal concessionario;
- verifica l'osservanza degli standard gestionali finalizzati al mantenimento dell'accreditamento, ai sensi della D.G.R. n. VII/18334/2004;
- verifica la correttezza dei flussi informativi tra concessionario e ASL competente in merito all'ottenimento dei fondi sanitari, ai sensi della D.G.R. n. VII/18334/2004;
- esegue controlli sull'effettivo andamento della gestione;
- analizza il gradimento dei servizi da parte degli utenti e delle loro famiglie;
- verifica l'applicazione delle rette all'utenza secondo i termini e i modi stabiliti dagli atti concessori;

- verifica la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- verifica la dichiarazione periodica del gestore relativa agli adempimenti per il personale dipendente e/o collaboratori esterni, in relazione alle norme contrattuali e ai contenuti del programma di valorizzazione delle risorse umane offerte in gara;
- verifica l'attuazione delle disposizioni e degli accorgimenti contenuti nel piano di prevenzione e sicurezza, in riferimento a quanto previsto dalle normative e da quanto indicato in offerta;
- verifica l'esecuzione dei programmi di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti, sulla base di quanto indicato in offerta;
- controlla e verifica la corretta esecuzione delle ulteriori previsioni contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal concessionario.

Per quanto attiene specificatamente al personale, il comune capofila acquisirà nei termini di legge, la documentazione necessaria ad attestare il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a tutela dei dipendenti.

L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in qualunque momento che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate.

Il Concessionario si impegna a presentare, su richiesta, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare, unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.

Il Concessionario individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà comunicazione all'Ente all'atto di inizio della concessione. Il referente garantirà il raccordo con il responsabile unico del procedimento del Comune di Lissone, cui spetta verificare la regolare esecuzione del contratto di concessione.

Art. 17 - Durc irregolare

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, recante disposizioni in merito al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che stabilisce che, qualora il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e Casse Edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all'appaltatore versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto. Ritenuto che il principio sancito a tutela dei lavoratori debba applicarsi anche al rapporto concessorio, si richiama la circolare esplicativa INPS n. 53 del 13/04/2012, qualora la stazione appaltante/concedente intendesse sostituirsi all'appaltatore/concessionario per il versamento del debito INPS, informerà preventivamente l'Istituto previdenziale, nei modi specificati e trattenendo gli importi versati dalle somme dovute dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta; vengono fatte salve le eventuali responsabilità civili e/o penali del gestore.

Art. 18 - Assicurazioni

Il Concessionario si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.

Il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia per l'intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti

servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, con un massimale annuo aggregato non inferiore a 5.000.000,00 di euro.

Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli immobili in gestione.

Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Concessionario non possono essere opposte al Concedente.

Per completezza, si informa che la Regione Lombardia garantisce la copertura assicurativa degli utenti dei CDD, disponibile e liberamente scaricabile sul sito internet www.regione.lombardia.it.

Art. 19 - Cauzioni

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare il documento comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria di € 135.000,00 pari a circa il 2% dell'importo presunto del contratto al netto degli oneri fiscali. Detta cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Nel caso di fideiussione, quest'ultima deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

La regolarità del documento cauzionale è requisito essenziale per l'accettazione dell'offerta. Tale cauzione verrà restituita alle ditte non aggiudicatrici dopo la sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario sarà tenuto a presentare, all'atto di stipula del relativo contratto, cauzione definitiva nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa con validità di anni due e per un valore pari al 3% della media annua delle entrate previste dal piano economico finanziario. Il Concessionario si impegna a rinnovarla trenta giorni prima della scadenza per ogni biennio successivo fino alla scadenza della concessione. La cauzione è prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione. La polizza deve prevedere la clausola del pagamento a prima richiesta e l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del debitore principale. È facoltà del concedente incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di escussione della cauzione il Concessionario è tenuto al reintegro entro il termine di trenta giorni solari dalla richiesta e ciò a pena di risoluzione della concessione per fatto del Concessionario. Parimenti la cauzione dovrà essere ricostituita all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 20 - Subappalto

La concessione non potrà essere ceduta in tutto o in parte ai terzi. Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per i servizi *no core* quali ad esempio: gestione immobili e impianti, pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde, produzione e somministrazione dei pasti, lavanderia e trasporto.

Art. 21 - Obbligo di riservatezza

Nel rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto il Concessionario;
- b) interruzione non autorizzata del servizio per più di cinque giorni lavorativi consecutivi senza giusta causa;
- c) cessione del contratto o subappalto vietato;
- d) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- e) gravissime azioni a danno degli utenti da parte del personale del Concessionario;
- f) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza nei termini di legge;
- g) revoca dell'autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa.

In tali casi il Concedente comunica al Concessionario l'avvio del procedimento con raccomandata con avviso di ricevimento e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell'inadempimento, se possibile, ovvero invitando a produrre le proprie controdeduzioni. Qualora il Concedente non rimuova le cause di inadempimento ovvero non presenti controdeduzioni ritenute sufficienti, il Concedente risolve il contratto.

Le spese subite dall'Amministrazione a causa della risoluzione del contratto saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

Art. 23 - Penalità

In casi di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l'avvio del procedimento di cui all'Art. 22 - "Risoluzione del contratto", il Concedente, qualora ritenga che l'entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:

- a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Lissone, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
- b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Lissone, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
- c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale).

Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune capofila assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno.

L'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune capofila.

Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell'Art. 22 -"Risoluzione del contratto" l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.

Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell'Art. 22 -"Risoluzione del contratto".

Art. 24 - Revoca della concessione

Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non imputabili a fatto del Concessionario dando avviso di avvio del procedimento allo stesso.

In tali casi spetta al Concessionario un'indennità pari al doppio del valore della cauzione definitiva depositata.

La concessione s'intende inoltre revocata ed il contratto risolto, senza diritto a indennità e o risarcimento di danni qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.

Art. 25 - Spese di registrazione

Le spese di registrazione e bollo e quelle relative all'esecuzione del contratto sono a carico del Concessionario.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di gara (stesura contratto, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla ditta e dai diversi uffici) e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Le spese contrattuali saranno determinate tenendo conto delle seguenti obbligazioni fiscali:

- 1) Imposta di Bollo: € 16,00 ogni 4 facciate del contratto o della determinazione di affidamento e dei suoi allegati, sia per l'atto originale che per l'esemplare sottoposto a registrazione;
- 2) Diritto di scritturazione: € 0,52 per ogni facciata del contratto o della determinazione di affidamento e dei suoi allegati, per l'atto originale, per l'esemplare sottoposto a registrazione e per ogni altra copia aggiuntiva;
- 3) Imposta di registro: € 168,00;
- 4) Diritti di segreteria: nella misura minima prevista dalla L. 8/6/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta inteso che le suddette spese potranno essere aggiornate in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.

Art. 26 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del presente capitolato, purché abbiano la loro fonte nella legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il foro di MONZA.

Sarà stipulata apposita scrittura privata soggetta a registrazione.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

In particolare, si richiamano i seguenti provvedimenti regionali depositati agli atti dell'Ente e scaricabili dal sito internet del Comune di Lissone:

- l.r. Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- D.G.R. Lombardia n. 8496 del 26 novembre 2008 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie”;
- D.G.R. Lombardia n. 7438 del 13 giugno 2008 “Individuazione delle unità di offerta socio sanitarie” ;
- D.G.R. Lombardia n. 18334 del 23 luglio 2004 “Definizione della nuova unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità”;
- D.G.R. Lombardia n. 19874 del 16 dicembre 2004 “Prima definizione del sistema tariffario della Comunità alloggio Socio-Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle D.G.R. Lombardia n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004”;
- D.G.R. Lombardia n. 399 del 5 agosto 2010 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, nelle RSD, nei CDI, nei CDD, nelle CSS e negli hospice”;
- D.G.R. Lombardia n. 3540 del 30 maggio 2012 “Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”;
- Delibera ASL n. 636 del 4/11/2011– accreditamento CDD Lissone;
- D.G.R. Lombardia n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale”;
- D.G.R. Lombardia n. 9/937 del 1 dicembre 2010 – “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2011”.

Sono inoltre depositati agli atti dell'Ente e a saranno messi a disposizione all'atto del sopralluogo i contratti di locazione/comodato in atto, con le relative condizioni, oltre alla carta dei servizi e l'elenco degli arredi/attrezzature.